MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Art. 23-ter

Indennità supplementare di comando riconosciuta ai Comandanti delle stazioni dei carabinieri

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 919 e' sostituito dal seguente: "919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziare assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennita' di cui all'articolo 52, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando di stazioni e tenenze dell'organizzazione territoriale sono incrementate di 7,6 milioni di euro annui".

Versione in vigore dal 29 marzo 2022, tuttora in vigore · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Titolo	IV — Altre misure urgenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-sostegno-alle-imprese-e-agli-operatori/art-23-ter-indennita-supplementare-di-comando-riconosciuta-ai-comandanti-delle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it